

TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE

e

B.Plano Cooperativa Sociale ONLUS

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

PREMESSO

che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e - in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49 - il Tribunale in composizione monocratica possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell' art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;

CONSIDERATO

che la Cooperativa B.Plano Cooperativa Sociale ONLUS con sede legale a Vedano Olona (Va) via Martinengo 1/b C.F./Partita IVA 03371310123, rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo ed intende promuovere l'applicazione delle norme sopra indicate ed ha manifestato disponibilità ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate.

SI STIPULA

La seguente convenzione tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del **IL PRESIDENTE VICARIO** Dott. ~~Orazio Muscato~~ Presidente del Tribunale di Varese, giusta delega di cui in premessa, e la Cooperativa B.Plano Cooperativa Sociale ONLUS

qui rappresentata dal Sig. Erbetta Massimo, nato a Borgomanero (No) il 06/06/1973, che interviene nella sua qualità di Legale Rappresentante della cooperativa.

ART. 1

Attività da svolgere

La Cooperativa B.Plano si impegna a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate affinché i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino, nella misura non superiore a n. 4 unità contemporaneamente (*Indicare il numero delle unità impiegabili contemporaneamente*), la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa.

La Cooperativa specifica che presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni, secondo la specifica professionalità o le attitudini del soggetto (*eliminare le eventuali voci che non interessano*):

- a) prestazioni di lavoro nei confronti di portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
- b) altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

ART. 2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività, è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

ART. 3

Coordinatori delle prestazioni

I soggetti indicati dall'art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, incaricati di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni

sono: Massimo Erbetta, Presidente, e Michela Estrafallaces (Responsabile Ufficio Innovazione e Sviluppo)

La Cooperativa si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.

ART. 4

Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Associazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 4 commi 2 e ss. del citato Decreto Legislativo.

L'Associazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

ART. 5

Divieto di retribuzione — Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all' Associazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell' Associazione l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6

Violazione degli obblighi

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 56 del decreto legislativo.

ART. 7

Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 8

Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del

Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'ente.

ART. 9

Durata della convenzione

La convenzione avrà la durata di tre anni a decorrere dalla sua sottoscrizione da entrambe le parti e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.

ART. 10

Allegati

Fa parte della presente convenzione il seguente documento:

a) Allegato Tecnico.

Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere incluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione generali affari penali.

Varese, 20/2/19

Per il Tribunale Ordinario di Varese

IL PRESIDENTE
IL PRESIDENTE VICARIO
Dott. Grazio Muscato

Per La Cooperativa

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

RIEPILOGO (compilazione a cura del richiedente)

Periodo (durata convenzione)	Zona competenza	Beneficiari residenti	Nr. max contemporanei	Settore Attività				
				A	B	C	D	E
3 ANNI	VEDANO E CUMIRÒFI	SI	4					

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

B. PLANO

Via Martinengo, 1/B
21040 VEDANO OLONA (VA)

Tel. 0332.400254

Iscri. Albo Cooperative Sociali n. REA 345935

Cod. Fisc. e Part. IVA 03371310123

Allegato a)

**CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI VARESE
PER L'APPLICAZIONE DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'**

(Ai sensi degli artt. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001)

**ALLEGATO TECNICO PER LA DISCIPLINA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
ENTE SOTTOSCRITTORE**

- **Ragione Sociale:** Cooperativa Sociale
- **Sede Legale:** via Martinengo 1/b
21040 Vedano Olona (Va)
- **P. IVA/C.F.** 03371310123
- **Rappresentante legale:** Erbetta Massimo

CONDIZIONI DI IMPIEGO

- **Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità:** via Martinengo 1/b 21040 Vedano Olona
- **Numero max di lavoratori impiegabili contemporaneamente presso al sede:** 4
- **Orario di lavoro previsto:** da Lunedì a Giovedì 8.30/17.30
venerdì 8.30/15.30
sabato 8.30/12.30
- **N. di giorni lavorativi per settimana:** max 5
- **Giorno di riposo:** Sabato pomeriggio e Domenica
- **Mansioni prevalenti (breve descrizione):** affiancamento presso il tavolo di lavoro a soggetti svantaggiati impiegati in cooperativa, mentre svolgono il loro lavoro di assemblaggio. In base alle competenze del LSU potrà essere richiesto un supporto all'attività di progettazione e amministrativa.